



ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO
SERVIZIO 3 CREDITO ED AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le Norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di credito e risparmio, adottate con il Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 ed, in particolare, l'art.1 comma 1 lett. b);

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato col Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n° 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione n° 6 del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c.1 della L.24 aprile 2020 n. 27 in particolare l'art.103, modificato dall'art.37 c.1 del D.L. 8 aprile 2020 n.23;

VISTA la Legge regionale n. 21/2014 ed in particolare l'art. 68;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.7 relativo a compiti e funzioni del dirigente generale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione dell'8/6/2020, n. 2517 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, giusta delibera della Giunta regionale n. 198 del 28/05/2020 ;

VISTA la nota inviata via pec il 31/03/2021, acquisita in pari data al n. 6945 del protocollo informatico di questo Dipartimento, con la quale Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata, ha richiesto l'autorizzazione all'adozione del progetto di modifica statutaria riguardante la modifica di 12 articoli su 55 articoli dello statuto, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/03/2021, di cui è stato allegato estratto del verbale ;

VISTA la nota prot. n.7131 del 2/04/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 29/10/2012 n. 205, questo Dipartimento ha richiesto alla Banca d'Italia l'obbligatorio e vincolante parere di cui all'art. 159, comma 2 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, allo scopo di potere adottare, ai sensi del predetto art.1 del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, il provvedimento di cui

all'articolo 56, dello stesso Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in riferimento al menzionato progetto di modifica dello statuto;

VISTA la nota prot. n. 7132 del 2/04/2021 con la quale è stato comunicato alla Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. l'avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art 56 comma 1 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 205/2012 del progetto di modifica statutaria di cui sopra, informandola altresì di avere richiesto il parere obbligatorio e vincolante alla Banca d'Italia di cui all'art. 159, comma 1 del citato D.Lgs. n. 385/1993, con nota prot. n. 7131 di pari data;

PRESO ATTO che, in particolare, il sopracitato progetto di modifica statutaria riguarda la modifica degli articoli: 2 (Durata), 6 (Capitale sociale), 7 (Prezzo delle azioni), 12 (Formalità per l'ammissione a socio), 13 (Gradimento all'ammissione a socio), 17 (Morte del socio), 20 (Rimborso ed annullamento delle azioni), 21 (Dividendo), 32 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), 35 (Cariche consiliari), 54 (Ripartizione degli utili), 55 (Scioglimento della Società) ;

VISTA la nota della Banca d'Italia prot. n. 067337721/21 del 28/04/2021, acquisita al n. 9210 del 29/04/2021 del protocollo informatico dipartimentale con allegato l'obbligatorio e vincolante parere prot. n. 0668924/21 del 28/04/2021 a firma del Governatore della Banca d'Italia, reso ai sensi dell'art.159, comma 2 del Decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, con il quale l'Autorità di Vigilanza si è favorevolmente espressa, in ordine alla modifica statutaria riguardante gli articoli sopra citati della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata, nei termini prospettati;

RILEVATO pertanto che ai sensi del più volte citato art. 1 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, occorre provvedere conformemente al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di vigilanza prot. n. 0668924/21 del 28/04/2021, le cui motivazioni s'intendono integralmente richiamate e trascritte, all'autorizzazione del predetto progetto di modifica dello statuto della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata, secondo il testo riportato nell'Allegato parte integrante del presente decreto;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa, in conformità al parere obbligatorio e vincolante della Banca d'Italia, favorevolmente reso con nota prot. n. 0668924/21 del 28/04/2021 è approvata, ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 29/10/2012, n. 205, la proposta di modifica del vigente statuto, della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata, concernente gli articoli: 2 (Durata), 6 (Capitale sociale), 7 (Prezzo delle azioni), 12 (Formalità per l'ammissione a socio), 13 (Gradimento all'ammissione a socio), 17 (Morte del socio), 20 (Rimborso ed annullamento delle azioni), 21 (Dividendo), 32 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), 35 (Cariche consiliari), 54 (Ripartizione degli utili), 55 (Scioglimento della Società), secondo il testo riportato nell'Allegato parte integrante del presente decreto.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà, altresì, pubblicato per esteso nel Sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento delle Finanze e del Credito.

Palermo, lì 04/05/2021

IL DIRIGENTE GENERALE

Benedetto Mineo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO

ALLEGATO AL D.D.G. N 294 DEL 04/05/2021

Proposta di modifica dello statuto della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. con sede in Licata.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre dell'anno 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna. L'emissione di azioni può avvenire, in linea di principio, illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 17.

L'Assemblea straordinaria può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, la facoltà di deliberare in una o più volte - entro 5 anni dalla delega - un aumento di capitale a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo predeterminato.

L'esercizio dei diritti sociali e patrimoniali ad esse relativo e la loro circolazione è regolata dalla disciplina tempo per tempo vigente per i titoli dematerializzati.

Articolo 7

Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabile nel CET 1 del socio uscente per recesso o esclusione o scioglimento del rapporto sociale previsti dalla legge o dallo statuto sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti e previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza. Tale facoltà è attribuita anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo

conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Articolo 12 ***Formalità per l'ammissione a socio***

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richiesta dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 500 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di particolari categorie o per periodi determinati.

Il titolare di azioni che non sia altresì socio può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale nei limiti e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi determinati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza. Il loro rappresentante legale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione sociale così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di n.250 azioni, comunque rilevate dalla Banca, comportano la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Articolo 13 ***Gradimento all'ammissione a socio***

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio s'intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità che garantiscano data certa.

Contro il rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può proporre istanza di riesame della propria domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri costituito ai sensi del presente Statuto, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione, a pena di decadenza. Il Collegio dei Probiviri, costituito secondo le formalità di cui all'art. 48 del presente Statuto, si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo la domanda e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio di Amministrazione.

Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronunzia definitivamente sulla domanda, con deliberazione motivata.

Articolo 17 ***Morte del socio***

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio anche in deroga ai limiti minimi di possesso azionario previsti dall'art. 12 o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero, fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 comma 2 T.U.B. .

Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 ter T.U.B. .

Articolo 20

Rimborso ed annullamento delle azioni

Al socio uscente per recesso, per esclusione o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, le azioni saranno liquidate secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 7.

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 21

Dividendo

Il nuovo socio e il titolare di azioni partecipano nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla società.

Articolo 32

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Almeno un terzo degli Amministratori deve essere non esecutivo.

Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un quarto degli Amministratori, di cui al comma 1, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza solo nel caso in cui i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate o di enti centrali di Categoria.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina degli Amministratori, possono essere presentate candidature per i consiglieri da nominare sostenute da almeno 100 soci, con indicazione della professione dei candidati ed il possesso dei requisiti richiesti.

Con apposito Regolamento sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

La candidatura deve essere formulata con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al comma precedente e deve contenere in allegato il curriculum professionale, nonché una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto. Il curriculum

professionale e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Articolo 35
Cariche consiliari

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato di Amministratori.

Può altresì nominare, determinandone i poteri, un Amministratore Delegato.

Elegge inoltre annualmente un Segretario nella persona di un Quadro Direttivo della società o, in caso di sua assenza, di un Amministratore.

Articolo 54
Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato:
in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla Riserva Legale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) alla riserva straordinaria una quota nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene deliberata dall'Assemblea;
- b) ai Soci ed ai titolari di azioni nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea quale dividendo delle azioni;
- c) un'eventuale quota non superiore al 10% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopo di beneficenza, assistenza, di pubblico interesse e di ricerche socio-economiche nel territorio, anche attraverso le attività della Fondazione "Angelo Curella".

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della società. Alla riserva straordinaria sono altresì imputati i dividendi non riscossi e caduti in prescrizione.

Articolo 55
Scioglimento della Società

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ed i titolari di azioni ha luogo tra questi in proporzione dei rispettivi possessi azionari.